

## COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MASSERA	Presidente
(CO) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA

Seduta del 21/03/2018

## FATTO

In data 04/07/2007 parte ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 09/12/2013.

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo:

a) il rimborso dei seguenti oneri, calcolati pro quota in conseguenza dell'estinzione anticipata:

- commissioni (già al netto di € 10,08 rimborsati in conto estintivo): € 155,56;
- premi assicurativi: € 58,14;
- (importo totale: € 213,70);

b) nonché:

- i. € 500,00 a titolo di spese legali;



- ii. la corresponsione degli interessi legali dal giorno dell'estinzione.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha rappresentato che parte ricorrente ha interrotto il proprio rapporto di lavoro nel luglio 2011, e che, a seguito di richiesta dell'intermediario al datore di lavoro ceduto, quest'ultimo ha versato allo stesso intermediario l'indennità dovuta a titolo di TFR, di cui € 2.000,00 nel luglio 2011 ed € 1.532,46 nel giugno 2012; ha soggiunto che il finanziamento rimaneva attivo per la parte residua del debito. Non avendo ricevuto alcun versamento dal cedente, nonostante la messa in mora, l'intermediario ha inviato denuncia di sinistro rischio impiego alla compagnia assicurativa, che il 04/12/2013 ha estinto il finanziamento mediante pagamento del debito residuo.

Alla luce dell'intervento della copertura assicurativa, l'intermediario ritiene che il relativo premio non sia suscettibile di rimborso pro quota.

L'intermediario ha altresì sostenuto la natura *upfront* della commissione percepita dall'agente e ha contestato la domanda di refusione delle spese legali, richiamando gli orientamenti ABF in materia.

Si è tuttavia dichiarato disponibile al rimborso di complessivi € 94,18 [di cui € 19,07 per commissioni bancarie, € 55,11 per commissioni finanziarie al netto della commissione percepita dall'agente e di quanto rimborsato in sede di estinzione, ed € 20,00 quale rimborso delle spese di procedura], oltre agli interessi legali fino alla data dell'effettivo pagamento.

Il Collegio di Milano, in sede di esame del ricorso, ha rilevato l'opportunità di rimettere al Collegio di Coordinamento l'esame della seguente questione, ovvero se, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento in virtù di un intervento della compagnia di assicurazioni, il soggetto finanziato sia in ogni caso legittimato a chiedere all'intermediario la restituzione degli oneri non maturati, o se lo sia solo nell'ipotesi in cui abbia provveduto al pagamento alla società assicuratrice eventualmente surrogatasi nei diritti dell'intermediario.

## DIRITTO

Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione.



La narrativa delle parti non è univoca quanto alle circostanze dell'estinzione anticipata del prestito, e la documentazione disponibile include diversi conteggi estintivi, elaborati in momenti diversi e non univoci nella descrizione dei pagamenti avvenuti.

Tuttavia, dalla documentazione in atti consta quanto segue:

- in data 18/10/2011 l'intermediario ha elaborato un conteggio estintivo riferito al 31/07/2011, indirizzato al datore di lavoro (che aveva in precedenza notificato il licenziamento del cedente e comunicato che avrebbe versato all'intermediario la rata relativa a luglio 2011); tale prospetto indica 48 rate scadute su 72, e un importo da versare per l'estinzione pari a € 3.532,46;

- il datore di lavoro ha versato, trattenendoli dal TFR, € 2.000,00 nel luglio 2011 ed € 1.532,46 nel giugno 2012; il totale degli incassi riferiti dall'intermediario è pari all'importo indicato nel conteggio estintivo, mentre non sarebbero stati versati gli interessi previsti in calce al conteggio estintivo per il caso di ritardato pagamento;

- in data 23/07/2013 l'intermediario ha elaborato un nuovo conteggio estintivo riferito al 31/01/2013, indirizzato al mutuatario, in cui sono indicate fra l'altro quote insolute relative a luglio e agosto 2012 [mentre nel conteggio estintivo inviato all'intermediario, calcolato a luglio 2012, erano indicate zero quote insolute]; tale secondo prospetto indica 66 quote scadute su 72 e un debito residuo di € 203,25;

- in data 15/10/2016 l'intermediario ha elaborato un nuovo conteggio estintivo riferito al 31/10/2013, indirizzato alla compagnia assicurativa; esso indica 66 quote scadute e un debito residuo di € 213,41;

- l'intermediario ha dato atto del pagamento del debito residuo da parte della compagnia assicurativa.

Parte ricorrente non ha menzionato l'interruzione del rapporto di lavoro e l'intervento della compagnia assicurativa, tuttavia ha allegato – e utilizzato quale riferimento per le proprie richieste – il conteggio estintivo indirizzato alla compagnia assicurativa.

In considerazione delle divergenze fra i diversi conteggi estintivi versati in atti, delle dichiarazioni dell'intermediario circa l'avvenuto incasso di € 3.532,46 a valere sul TFR e della disponibilità dello stesso intermediario a rimborsare alla parte ricorrente la somma di € 94,18 a titolo di commissioni, oltre alle spese di ricorso, si procede a simulare il calcolo degli oneri non maturati alla data del conteggio trasmesso al datore di lavoro (applicando il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e dando atto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione):

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	48	rate residue	24	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>							
<i>Commissioni intermediario mandante</i>				228,86	76,29	0,00	76,29
<i>Comm. mandatario (al netto di comm. agente)</i>				782,32	260,77	40,32	220,45
<b>Totale</b>							<b>296,74</b>

Ciò chiarito e venendo ora all'esame della questione oggetto della rimessione al Collegio di Coordinamento, giova anzitutto notare che le commissioni, così come il premio assicurativo, sono corrisposte anticipatamente dal cliente destinatario del finanziamento al momento della conclusione del contratto di finanziamento, venendo ricomprese nell'importo complessivamente finanziato (lordo erogato).

All'atto dell'erogazione del finanziamento l'intermediario – anziché far pagare successivamente al cliente il costo delle commissioni che maturano nel tempo (così come avviene per gli interessi corrispettivi) – richiede il pagamento anticipato anche delle commissioni e oneri accessori *recurring* (incluso il premio assicurativo), con la conseguenza che, a fronte di un importo capitale richiesto (lordo finanziato), il cliente riceve, in realtà, una somma inferiore (netto erogato), corrispondente all'importo finanziato detratte le somme corrispondenti alle commissioni e oneri accessori (*up front* e *recurring*).

Si realizza così un pagamento da parte del mutuatario del prezzo di commissioni per attività future (*recurring*) che, al momento del suo versamento, non è in alcun modo indebito, ma unicamente anticipato, trovando causa giustificativa nell'accordo e nella autonomia che i contraenti hanno di fissare termini diversi per l'adempimento delle obbligazioni che dal contratto traggono origine.

Ipotizzando un diverso svolgimento del rapporto contrattuale, il mutuatario dovrebbe pagare il prezzo delle commissioni (*recurring*) nel momento in cui vengono effettivamente prestate le attività corrispettive, con la conseguenza che, in caso di estinzione del finanziamento, egli avrebbe diritto alla riduzione del prezzo dovuto e riferito alla quota di commissioni previste per attività che non avranno concretamente luogo.

Proprio per questa ragione l'art.125-sexies TUB stabilisce che, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, la banca deve calcolare in detrazione il costo di dette commissioni rispetto alla somma dovuta dal consumatore per estinguere il finanziamento stesso.

In questa ipotesi, se la banca non opera la detrazione, la somma che il consumatore corrisponde per estinguere il finanziamento è priva di causa per quanto riguarda il corrispettivo delle commissioni relative ad attività future che non saranno mai più espletabili in concreto. Dunque, l'art.125-sexies TUB, limitandosi a prevedere il diritto



del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, non contempla l'esercizio di un'azione di ripetizione di indebito, che invece sarebbe esperibile solo se, in violazione di tale norma, la riduzione non venga accordata e in sede di estinzione anticipata il consumatore corrisponda senza causa il prezzo (commissioni) per controprestazioni non espletate e non più espletabili. In questo caso, e cioè se l'intermediario, nel conto estintivo, calcolasse a proprio credito anche il costo futuro di commissioni e oneri, sarebbe sì (in parte) indebito l'importo pagato dal consumatore in sede di estinzione anticipata del finanziamento.

Nel caso che corrisponde alla prassi comune, invece, il cliente ha già pagato in sede di conclusione del contratto il prezzo delle commissioni (anche) future e tale pagamento – anticipato, ma non indebito – diventa senza causa (e perciò indebito) per effetto della estinzione anticipata del finanziamento, che di per sé impedisce lo svolgimento delle prestazioni che il prezzo delle commissioni pagato anticipatamente avrebbe dovuto remunerare. Ne consegue che se il consumatore non si vede restituire le somme versate in eccedenza (nei termini appena descritti) può ripeterle ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Proprio per questa ragione l'art. 125-*sexies* TUB riconosce espressamente al cliente il diritto di estinguere il finanziamento, procedendo direttamente a corrispondere all'intermediario la differenza tra il debito capitale residuo e la quota parte delle commissioni non maturate. In altre parole è come se l'art. 125-*sexies* TUB anticipasse l'esigibilità del diritto del cliente ex art. 2033 c.c., che altrimenti maturerebbe soltanto successivamente (o al più contestualmente) alla estinzione del finanziamento per effetto del pagamento integrale del debito capitale residuo.

Ciò chiarito, è possibile verificare in che termini l'intervento in fase di estinzione anticipata dell'impresa assicurativa può incidere sul diritto del cliente alla riduzione/ripetizione dei "*costi dovuti per la vita residua del contratto*".

La ricerca di una possibile soluzione della questione richiede un corretto inquadramento del ruolo esercitato dall'impresa assicurativa e del suo rapporto con le diverse parti del rapporto, l'intermediario e il cliente.

La surrogazione da parte dell'impresa assicurativa può ricorrere unicamente nell'assicurazione danni e nell'ipotesi (invero assai rara) in cui il soggetto assicurato/beneficiario delle prestazioni indennitarie sia lo stesso intermediario, che si è assicurato per un danno (mancato rimborso del finanziamento) dovuto alla insolvenza del cliente/debitore (che, in ipotesi, perde l'impiego). Come chiarito dalla normativa



secondaria, tale copertura assicurativa – diretta a garantire l'assicurato *“dal rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato”* (art. 14, Reg. Isvap n. 29/2009) – rientra nel *“ramo 14. Credito”* delle assicurazioni danni (art. 2, terzo comma, c.a.p.), nell'ambito dei rischi *“perdite patrimoniali derivanti da insolvenze”* ed è contratta nell'interesse esclusivo dell'intermediario che deve sostenerne il costo senza scaricarlo sul cliente (art. 14 Reg. Isvap n. 29/2009: *“Il contratto deve prevedere il pagamento del premio a carico dell'ente finanziatore e può prevedere la surrogazione dell'assicuratore nei diritti e nei privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente”*).

In tal caso, l'impresa assicurativa, che – in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'intermediario (artt. 1882 e 1904 c.c.) – corrisponde l'indennizzo assicurativo, non paga un debito del cliente, ma, più esattamente, adempie una propria obbligazione contrattuale nei confronti dell'intermediario/assicurato, subentrando *ex lege* (art. 1916 c.c. o, eventualmente, art. 1203, n. 3, c.c.) nei diritti che l'intermediario/assicurato/danneggiato ha nei confronti del cliente.

A fronte della necessaria (*ex lege*) surrogazione dell'impresa assicurativa che ha provveduto a versare all'intermediario il debito capitale residuo successivamente alla perdita di impiego del cliente è assai discutibile che possa parlarsi di estinzione anticipata del finanziamento.

In questa ipotesi, infatti, il cliente non provvede ad alcuna estinzione anticipata, ma è tenuto a rimborsare il debito residuo, non più all'intermediario, ma all'impresa assicurativa. La perdita dell'impiego – e, per le CQS, la perdita della trattenuta automatica della quota del quinto dello stipendio o della pensione – determina una decadenza dal beneficio del termine (artt. 1183 e 1186 c.c.), con la conseguenza che l'impresa assicurativa, surrogatasi all'intermediario *ex art. 1916 c.c.* (o *ex art. 1203, n. 3, c.c.*), potrà chiedere al cliente finanziato la restituzione integrale e immediata di quanto ancora dovuto.

Non pare, quindi, del tutto corretto ritenere che *“questa modalità di estinzione anticipata non muta la sostanza dei rapporti fra i soggetti coinvolti e, in particolare, non incide sul diritto del ricorrente di chiedere il rimborso di commissioni e premi assicurativi non maturati alla data dell'estinzione anticipata”* (Collegio Napoli, decisione n. 7901/2016), in quanto non può ritenersi che il cliente/finanziato abbia estinto il debito derivante dal contratto di finanziamento.



La soluzione prospettata da parte dei Collegi territoriali sull'insussistenza del diritto del cliente al rimborso delle commissioni e degli oneri *recurring* pare, pertanto, doversi preferire per l'ipotesi in cui il soggetto assicurato, nell'interesse del quale interviene l'assicuratore, sia l'intermediario.

Ne deriva che il cliente potrà recuperare ex art. 2033 c.c. la quota parte delle commissioni non maturate dall'intermediario solo qualora abbia effettivamente rimborsato all'impresa assicurativa il debito capitale residuo.

Differenti considerazioni possono, invece, farsi per le diverse (e assai più frequenti) ipotesi in cui il contratto di assicurazione abbinato al finanziamento sia:

- i) una assicurazione vita o
- ii) una assicurazione danni che garantisca (non l'intermediario, ma direttamente) il cliente per il rischio perdita di impiego e classificabile "*ramo 16. Perdite pecuniarie di vario genere*" delle assicurazioni danni (art. 2, terzo comma, c.a.p. e art. 14, secondo comma, Reg. Isvap n. 29/2009).

In tali ipotesi è preclusa in radice una surrogazione dell'impresa assicurativa nei confronti del cliente/assicurato, così come non sussiste quell'"*arricchimento ingiustificato*" in considerazione del quale, anche in tali circostanze, si è talora escluso il diritto del cliente al rimborso dei costi *recurring*.

Per quanto attiene all'assicurazione vita, il soggetto assicurato è chiaramente il cliente/finanziato, mentre il beneficiario della prestazione assicurativa può essere:

- l'intermediario;
- qualunque altro soggetto espressamente designato come beneficiario dal contraente/assicurato (art. 1920 c.c.) o, ancora,
- in mancanza di designazione del beneficiario, gli eredi dell'assicurato.

Se il beneficiario è individuato nell'intermediario, l'impresa assicurativa che corrisponde il "capitale" (art. 1882 c.c.) previsto (solitamente parametrato al debito capitale residuo) non effettua un adempimento di un'obbligazione altrui (il cliente), ma adempie ad una propria obbligazione assunta nei confronti dell'intermediario. Per effetto della designazione quale beneficiario, l'intermediario acquista, infatti, un diritto proprio che sorge direttamente dal contratto di assicurazione (soluzione costante anche nella giurisprudenza di legittimità, cfr. per tutte Cass., 21 dicembre 2016, n. 26606). L'impresa assicurativa non può, quindi, pretendere ed ottenere una riduzione dell'importo dovuto ai



sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, essendo, comunque, tenuta a corrispondere quanto previsto dal contratto di assicurazione.

Sul piano strettamente formale, il pagamento del capitale assicurato in favore dell'intermediario, non estingue il finanziamento; considerato, tuttavia, che il necessario (ex art. 1411, primo comma, c.c.) interesse del cliente/assicurato alla conclusione della polizza assicurativa sulla propria vita, designando quale beneficiario diretto l'intermediario, può essere individuato in quello di garantirsi l'estinzione del debito, la funzione solutoria della prestazione eseguita dall'impresa assicurativa può, comunque, essere (implicitamente) individuata nel collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione e nell'interesse, appunto, del cliente alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla propria vita a favore di un terzo (l'intermediario).

Così estinto il debito per mezzo dell'intervento dell'impresa assicurativa (che ha adempiuto una propria obbligazione nei confronti dell'intermediario), sorge il diritto del cliente di recuperare dall'intermediario ex art. 2033 la quota parte delle commissioni da lui anticipatamente corrisposte in sede di conclusione del contratto di finanziamento.

Se il beneficiario, invece, non è individuato nell'intermediario – e cioè: *ii*) viene designato un terzo o *iii*) manca la designazione, con la conseguenza che subentreranno gli eredi dell'assicurato – l'impresa assicurativa corrisponderà l'indennità al terzo beneficiario o agli eredi dell'assicurato, non determinandosi, pertanto, alcuna estinzione del finanziamento.

Soltanto quando gli eredi (o il beneficiario) provvederanno all'estinzione, potranno a quel punto richiedere una riduzione del saldo dovuto ex art. 125-*sexies* TUB per l'estinzione del debito residuo o, in caso di violazione di quanto previsto dall' art. 125-*sexies* TUB, recuperare ex art. 2033 c.c. la quota parte delle commissioni versate anticipatamente dal cliente/*de cuius*. Anche in tal caso, non sembra possibile discorrere di un arricchimento ingiustificato del cliente, in quanto il beneficio ottenuto dal cliente/assicurato per effetto dell'intervento dell'impresa assicurativa (*i.e.* l'estinzione del finanziamento e il diritto al rimborso di quanto anticipatamente corrisposto) trova comunque il suo corrispettivo nel premio assicurativo corrisposto dal cliente.

Per quanto attiene, invece, all'assicurazione danni, escluso il ricorso ad una assicurazione ramo 14 già esaminata, se il soggetto assicurato è il cliente/finanziato il beneficiario non può essere che lo stesso assicurato (il cliente), titolare del rischio assicurato (art. 1904 c.c.).



In tal caso, se l'impresa assicurativa corrisponde – secondo lo schema naturale del contratto di assicurazione danni (artt. 1882 e 1904 c.c.) – l'indennità al cliente (unico e solo beneficiario) non si pone alcuna questione.

Finché il cliente non salderà, a sua volta, il debito capitale residuo, non vi sarà alcuna estinzione del finanziamento e, quindi, non potrà sorgere alcun diritto del cliente alla riduzione del costo residuo *ex art. 125-sexies TUB* o al recupero di quanto versato anticipatamente *ex art. 2033 c.c.*; qualora vi provveda, sarà ovviamente lo stesso cliente il soggetto legittimato a chiedere una riduzione dell'importo dovuto per l'estinzione del debito o, alternativamente, a ripetere le commissioni non maturate (tranne la quota parte corrispondente al premio assicurativo).

Apparentemente più complessa è, infine, l'ipotesi in cui l'impresa assicurativa paghi l'indennità dovuta al cliente direttamente nelle mani dell'intermediario.

In quest'ultimo caso, se si considera che l'impresa assicurativa è debitrice dell'assicurato/beneficiario, il versamento effettuato in favore dell'intermediario può ritenersi solutorio (per l'impresa) solo se effettuato per conto e su incarico dell'assicurato, secondo lo schema della delegazione di pagamento.

Delegazione (qualora non espressa) che può desumersi dal collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione. Di conseguenza, indipendentemente dalle circostanze del caso, il pagamento effettuato dall'impresa assicurativa può ritenersi, in ogni caso, giuridicamente imputabile al cliente/assicurato, che potrà, pertanto, esercitare il proprio diritto a ripetere la quota parte delle commissioni e degli oneri accessori non maturati (fatta ovviamente eccezione per il premio assicurativo) *ex art. 2033 c.c.*

Del resto, qualora, in ipotesi, l'impresa assicurativa paghi, sulla base del conteggio estintivo predisposto dalla banca, il debito capitale residuo al netto del rimborso dei "*costi dovuti per la vita residua del contratto*" (secondo quanto previsto dall'*art. 125-sexies TUB*), il cliente/assicurato risulterà comunque creditore di tale importo nei confronti (non più dell'intermediario, ma) dell'impresa assicurativa, comunque tenuta ad adempiere l'obbligazione contrattualmente assunta *ex art. 1882 c.c.* Anche in questo caso non pare, quindi, potersi ravvisare un arricchimento ingiustificato del cliente/assicurato, che riceve ciò che avrebbe diritto comunque di ottenere in virtù del contratto di assicurazione, per il quale ha sostenuto il relativo premio. Non troverebbe, inoltre, giustificazione alcuna il diverso trattamento dell'ipotesi ora in esame da quella in cui l'impresa assicurativa



corrisponda, secondo lo schema naturale del contratto di assicurazione (art. 1882 c.c.), l'indennizzo dovuto direttamente al cliente/assicurato/beneficiario.

Pare, quindi, delinearsi una soluzione delle questioni sinora esaminate articolata e differenziata a seconda della struttura e del tipo della copertura assicurativa impiegata.

In particolare, ritiene questo Collegio, al fine offrire una soluzione alla complessa questione oggetto della presente decisione, di poter formulare i seguenti principi:

- tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125-*sexies* TUB e 2033 c.c.;
- nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
- nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 213,70 con interessi legali dal reclamo al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA